

Spett.li  
CLIENTI  
Loro sedi

## Oggetto: dichiarazione di conformità

1. Dichiariamo che tutti i contenitori in vetro (sodico-calcico) che la ns. società Vi fornisce appartengono alla categoria A, ovvero idonei a qualsiasi condizione di contatto con gli alimenti inclusa la sterilizzazione. Sono conformi alle vigenti leggi italiane, ed in particolare secondo il D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e modifiche, e del D.P.R 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche. Sono conformi alla legislazione europea di cui Regolamento CE 1935/2004 e 2023/2006.
2. I processi di fabbricazione e movimentazione dei suddetti contenitori sono tali che la presenza di corpi estranei al loro interno può essere determinata soltanto da cause accidentali estranee ai processi medesimi. In osservanza del Regolamento CE N°852/2004, al fine di evitare contaminazioni, vengono adottate tutte le possibili misure atte a preservare l'igiene dei contenitori.
3. I contenitori in vetro sono conformi alle disposizioni del Dec.Legislativo del 3 Aprile 2006 n.152, art.226 comma 3 sui requisiti essenziali per l'ambiente e art.226 comma 4 sui livelli totali di concentrazione dei metalli pesanti (in attuazione alla Direttiva 94/62/CE e successivi aggiornamenti del 19/02/01 rif. 2001/171/CE e del 08/05/06 rif. 2006/340/CE).
4. Precisiamo che i contenitori forniti dalla nostra azienda non sono sterilizzati.
5. In data 8 Ottobre 2008, la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento CE 987/2008 nel quale viene chiarito che il vetro è esente dalla registrazione richiesta dal REACH.
6. Organismi Geneticamente Modificati (OGM) • Allergeni • Bisfenoli (BPA) - (BPB) - (BPS) - (BPF) • Ftalati • PVC, PVDC e altri polimeri clorurati • Nanomateriali • Oli minerali a base di idrocarburi saturi (MOSH) - Oli minerali idrocarburi aromatici (MOAH) - Poliolefine oligomeriche (POSH). Dichiariamo che i materiali succitati non sono aggiunti intenzionalmente nella formulazione delle composizioni né dovremmo aspettarci che siano presenti nella composizione finale del vetro utilizzata per produrre i contenitori conseguentemente alle elevate temperature proprie del processo di fusione del vetro.
7. Il vetro è "generalmente riconosciuto come sicuro" (GRAS Generally Recognized As Safe) dalla FDA (Food and Drug Administration) notificando, in diverse occasioni,

che i contenitori di vetro sodico calcico non costituiscono un additivo alimentare; questo sulla base del fatto che tali contenitori non trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da diventare una componente stessa del cibo o altrimenti influire sulle caratteristiche organolettiche nelle condizioni di impiego previste.

8. Se specificato, i recipienti sono conformi alla Legge dei Recipienti Misura (Decreto Legge N° 451 del 03/07/1976, Legge N° 614 del 19/08/1976) in conformità alla Direttiva EU 75/107 del 19/12/1974. Il simbolo "3" (Epsilon rovesciata) riportato sul raccordo fondo o sul fondo dei contenitori certifica che le bottiglie rispettano i requisiti di questa Direttiva.
9. Il Regolamento 1935/2004 richiede che la tracciabilità dei materiali e/o articoli in contatto diretto o indiretto con alimenti deve essere assicurata per poter facilitare eventuali controlli, il richiamo di prodotti difettosi o non conformi, dare informazioni al cliente e garantire l'attribuzione di eventuali Responsabilità. Con questo documento dichiariamo che, attraverso le informazioni riportate sull'etichetta di identificazione presente su ogni confezione di prodotto finito, siamo in grado di adempiere ai requisiti di tracciabilità per quanto riguarda i materiali ed oggetti che sono stati concepiti per contatto con alimenti come specificato e riportato nella Direttiva sopra citata, in particolare per quanto riguarda l'Articolo 17.
10. Dichiariamo che nel ciclo di produzione dei contenitori in vetro sodico calcico destinati a venire a contatto con alimenti, non vengono utilizzate materie prime, coadiuvanti, ausiliari di fabbricazione di origine animale, né sperimentati su animali e sostanze alcoliche o inebrianti. Pertanto i contenitori in vetro silico-sodico-calcico da noi commercializzati non contengono materie prime di origine animale, non contengono alcol o sostanze inebrianti.
11. Il D.Lgs. n.116/2020 di recepimento delle nuove direttive sui rifiuti (UE 2018/851) e sugli imballaggi (EU 2018/852) ha modificato l'articolo 219, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, imponendo, per la prima volta in Italia, l'obbligatorietà del sistema di identificazione dell'imballaggio. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. l'identificazione dell'imballaggio deve essere garantita attraverso l'utilizzo di codici alfa-numericamente codificati nell'allegato VI della Decisione 97/129/CE, in particolare per il vetro:  
Incolore, bianco e mezzo bianco: GL70  
Verde, verde champagne, uvag, quercia, antico, oak, foglia morta e blu: GL71  
Ambra, rosso bruno e marrone: GL72

Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

San Polo di Piave, 19 luglio 2022

**VETRO COMMERCIALE SRL**  
Via del Commercio, 2  
31020 SAN POLO DI PIAVE (TV)  
C. Fisc. e P.IVA 00560240269  
Tel 0422.805450 Fax 0422.805060  
info@vetrocommerciale.it